

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1967

(73^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERMANI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi » (2426)
(Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 947, 949
BOCCASSI	948
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	948
CARELLI	948
PEZZINI, relatore	948
ZANE	948

La seduta è aperta alle ore 12,55.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Gatto Simone, Garavelli, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Spi-

garoli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fiore e Salari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Santarelli e Carelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

V A L S E C C H I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi » (2426).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per un triennio, a decorrere dal 18 luglio 1967.

P E Z Z I N I, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, d'iniziativa governativa, tende a prorogare per tre anni le norme della legge 27 febbraio 1958, n. 130. Ora è noto come, da parte nostra, si sia sempre auspicata ed invocata l'emanazione di un testo unico sulla materia delle assunzioni obbligatorie, in modo da risolvere una volta per tutte ogni problema ad essa materia inerente. Non si è però mai giunti a tanto, per cui proseguiamo sulla strada dei provvedimenti settoriali; e, d'altra parte, non possiamo non usare i mezzi a nostra disposizione, anche se limitati, per risolvere situazioni che non possono essere dilazionate.

La legge del 1958 concesse ai profughi alcuni benefici, equiparandoli in parte ad un'altra categoria, quella degli invalidi civili. I suddetti benefici erano però limitati nel tempo, ed oggi il relativo termine è già scaduto; per cui non è più possibile parlare di una proroga vera e propria, come fa il provvedimento al nostro esame, ma si deve parlare di una riapertura dei termini. Tale riapertura di termini è resa necessaria dal fatto che negli ultimi tre anni non si è esaurita la possibilità di applicare i benefici suddetti ai profughi, essendosi verificati dei continui rimpatri: di qui l'utilità del provvedimento, che permette di sovenire alle ulteriori esigenze determinatesi.

Ora, evidentemente, io non ho alcun motivo di oppormi a tale richiesta, la quale guarda all'interesse di una categoria tanto meritevole. Si tratta di gente che è stata costretta a lasciare il luogo dove aveva vissuto tanti anni, creandovi interessi economici a prezzo di un duro lavoro, e bisogna quindi aiutarla a reinserirsi nella vita del Paese.

Va ancora considerato che l'attuazione del provvedimento non comporterebbe, per i soggetti passivi, alcun maggior onere, in quanto le assunzioni relative gravano sull'aliquota stabilita dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, a favore degli invalidi civili, per quanto concerne le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, mentre l'obbligo di assunzione per i privati datori di lavoro è subordinato al verificarsi di aumenti del personale.

Propongo pertanto alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge, salvo una modifica di carattere formale. Non si può, infatti, come ho già detto, parlare di proroga per una legge già scaduta. Occorre quindi sostituire la parola « prorogate » con l'altra « richiamate in vigore ».

Z A N E. Qual è il rapporto tra assunzione obbligatoria ed aumento di personale?

P E Z Z I N I, *relatore*. È un rapporto da uno a dieci.

B O C C A S S I. I pareri delle Commissioni competenti non sono pervenuti? Sarebbe stato opportuno prenderne conoscenza, specialmente di quello della 1^a Commissione.

C A R E L L I. Trascorsi otto giorni dalla richiesta del parere stesso, il termine è scaduto.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle parole del relatore, pregando la Commissione di voler accogliere il disegno di legge.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

73ª SEDUTA (19 ottobre 1967)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire la parola « prorogate » con le altre « richiamate in vigore ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

Dott. MARIO CARONI